

Decreto n. 52/2025

IL RETTORE

VISTO lo Statuto di questo Ateneo;

VISTO il Regolamento didattico di Ateneo;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 30 novembre 2012, n. 93, recante

"Definizione delle modalità di accreditamento delle sedi di tirocinio";

VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 9 maggio 2017, n. 259 recante "la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado";

VISTO il Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59 e successive modifiche, recante "Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2017, n. 107 e successive modificazioni";

VISTO il decreto Ministeriale 10 agosto 2017, n. 616, recante "Modalità di acquisizione dei crediti formativi universitari e accademici di cui all'art. 5 del D. L. 13 aprile 2017, n. 59";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2023 recante i contenuti e l'offerta formativa dei percorsi di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 224 del 25 settembre 2023;

VISTE le "Linee guida" dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca approvate dal Consiglio Direttivo dell'A.N.V.U.R. con delibera del 26 settembre 2023 n. 231;

VISTA la delibera del CDA del 30 ottobre 2023 con la quale è stata approvata la proposta di istituzione e costituzione del "Centro Interdisciplinare per i Servizi Formativi" (CISF);

VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 22 dicembre 2023 di "Revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 10 febbraio 2024;

VISTO il Decreto del M.I.M., adottato di concerto con il M.U.R. e con il M.E.F., del 28 dicembre 2023 n. 256 concernente la "Disciplina per la determinazione del contingente del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali, e criteri per la selezione degli aspiranti a tali compiti, in attuazione dell'art. 2-bis, comma 7, del Decreto Legislativo del 13 aprile 2017 n. 59"; VISTA la Nota del M.U.R. del 14 maggio 2024 n. 9171 concernente le indicazioni operative di attivazione dei percorsi di formazione insegnanti a.a. 2023/2024 e 2024/2025;

VISTA la delibera del CDA del 1° agosto 2024 con la quale il prof. Francesco Maria Melchiori, già Direttore dell'Offerta formativa del "Centro Interdisciplinare per i Servizi Formativi" (CISF), è stato nominato Coordinatore dello stesso:

VISTO il verbale della Giunta del CISF del 26 novembre 2024 in cui si propone sia l'attivazione dei percorsi già accreditati sia l'avanzamento della richiesta di accreditamento di percorsi per ulteriori classi di concorso, anche in altre sedi regionali, per l'a.a. 2024/25;

VISTA la delibera del CDA del 20 dicembre 2024 con la quale è stata approvata la proposta avanzata dal Coordinatore del CISF, relativa alla programmazione dell'offerta formativa per i corsi da 30-60 CFU;

VISTO il Decreto M.U.R. n. 148 del 24 febbraio 2025 relativo alla riserva dei posti per i percorsi di formazione iniziale dei docenti;



VISTO il Decreto M.U.R. n. 156 del 24 febbraio 2025 relativo all'autorizzazione dei posti e alle modalità di selezione per l'attivazione dei percorsi di formazione iniziale dei docenti;

DECRETA

Art. 1) Sono attivati, per l'Anno Accademico 2024/2025, i seguenti Percorsi formativi:

- Percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale corrispondente a non meno di 60 CFU/CFA di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59;
- Percorso preordinato all'acquisizione dei 30 CFU/CFA, di cui all'art. 2 ter, comma 4-bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59;
- Percorso preordinato all'acquisizione dei 30 CFU/CFA di completamento destinato ai vincitori del concorso ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59;
- Percorso preordinato all'acquisizione dei 30 CFU/CFA di completamento, di cui all'art. 18-bis, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59;
- Percorso preordinato all'acquisizione dei 36 CFU/CFA di completamento, di cui all'art. 18-bis, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59.

il cui bando è allegato al presente decreto.

Il presente decreto è acquisito nella raccolta ufficiale interna.

Roma, 4 Marzo 2025

IL RETTORE
Prof. Fabio Fortuna



Percorsi universitari di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai sensi del DPCM 4 agosto 2023

Art. 1 – PERCORSI UNIVERSITARI ABILITANTI

Il Centro Interdipartimentale per i Servizi Formativi (CISF) - Università degli Studi Niccolò Cusano – Telematica Roma attiva, per l'Anno Accademico 2024/2025, i "Percorsi universitari di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai sensi del DPCM 4 agosto 2023". Il presente decreto stabilisce le norme relative all'avvio e i posti autorizzati per i percorsi accreditati conformemente al D.M. del M.U.R. del 24 febbraio 2025 n. 156 e all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del medesimo D.M. Il numero totale di posti autorizzati dal Ministero dell'Università e della Ricerca con Decreto n. 156 del 24 febbraio 2025 per i percorsi di formazione iniziale accreditati per l'a.a. 2024/2025 sottoindicati, è pari a 436 posti, così suddivisi per classe di concorso:

CLASSE E DENOMINAZIONE PERCORSO	POSTI AUTORIZZATI	Riserva del 45% dei posti autorizzati ai sensi del DM 148/2025 del M.U.R.	Riserva del 5% titolari di contratti di istruzione e formazione prof. delle regioni
A022 - ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA (I GRADO)	146	66	3
A027 - MATEMATICA E FISICA	80	36	2
A028 - MATEMATICA E SCIENZE	130	59	3
A048 - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE (II GRADO)	80	36	2

Per ogni classe di concorso accreditata, verranno attivati le seguenti tipologie di percorsi abilitanti:

PERCORSI AD ACCESSO PROGRAMMATO (numero di posti autorizzati dal M.U.R. per ciascuna CdC riportato nella tabella precedente):

- Percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale corrispondente a non meno di 60 CFU/CFA di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59 (allegato 1 del DPCM 4 agosto 2023)
- Percorso preordinato all'acquisizione dei 30 CFU/CFA, di cui all'art. 2 ter, comma 4-bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59 (allegato 2 DPCM del 4 agosto 2023) (numero dei posti ad accesso programmato)

La distribuzione dei posti nelle diverse tipologie di percorso terrà conto della richiesta complessiva del percorso di 60 crediti e della riserva del 45% dei posti autorizzati ai sensi del DM 148/2025 del M.U.R. Nell'ambito della suddetta riserva, il 5% è destinato ai titolari di contratti di docenza nell'ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni i quali partecipano ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e abilitazione di 60 CFU/CFA.



Ciascun candidato può presentare domanda di partecipazione per percorsi relativi alla medesima classe di concorso in una sola istituzione.

PERCORSI DI COMPLETAMENTO PER I VINCITORI DI CONCORSO, per i quali non è prevista la formazione di una graduatoria di ammissione e l'iscrizione avverrà liberamente:

- Percorso preordinato all'acquisizione dei 30 CFU/CFA di completamento destinato ai vincitori del concorso ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59 (ALL.2 DPCM del 4 agosto 2023)
- Percorso preordinato all'acquisizione dei 30 CFU/CFA di completamento, di cui all'art. 18-bis, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, destinato ai vincitori del concorso di cui al comma 1 dello stesso articolo (allegato 4 DPCM del 4 agosto 2023).
- Percorso preordinato all'acquisizione dei 36 CFU/CFA di completamento, di cui all'art. 18-bis, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, destinato ai vincitori del concorso in possesso dei 24 CFU/CFA conseguiti entro il 31 ottobre 2022.(allegato 5 DPCM del 4 agosto 2023)

In base a quanto previsto dal DM 156/2025 i docenti che acquisiscono l'abilitazione all'insegnamento in una delle classi di concorso che sono confluite, ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito adottato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca del 22.12.2023, n. 255 nelle classi A-01, A-12, A-22, A-30 e A-48, A-70 e A-71 sono da considerarsi abilitati per tutti gli insegnamenti compresi nell'aggregazione e per la nuova classe di concorso

Art. 2 - DESTINATARI E REQUISITI

I requisiti di accesso sono quelli previsti dall'art. 7, commi 4 e 5 del D.P.C.M. 4 agosto 2023 con espresso richiamo all'art. 5, commi 1 e 2 del D.Lgs 59/2017. L'offerta formativa relativa a ciascun percorso universitario e accademico per la formazione iniziale e l'abilitazione dei docenti, così come previsto dal presente decreto, è destinata esclusivamente a coloro in possesso dei titoli richiesti – siano essi titoli di studio, professionali o concorsuali – relativi al percorso abilitante di interesse. Tali documenti dovranno essere obbligatoriamente allegati alla domanda, conformemente a quanto dettagliatamente indicato per ciascuna delle seguenti tipologie.

Possono presentare <u>domanda di ammissione</u> al Percorso universitario abilitante di formazione iniziale di 60 CFU di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59 (Allegato 1 del d.P.C.M. del 4 agosto 2023)

- coloro che sono in possesso del diploma di Laurea del Vecchio Ordinamento o Laurea Specialistica (o
 titolo equipollente o equiparato) oppure di Laurea Magistrale (o titolo equipollente o equiparato) oppure
 di Laurea Magistrale a Ciclo Unico (o titolo equipollente o equiparato) oppure del diploma dell'Alta
 Formazione artistica, musicale e coreutica di Il livello (o titolo equipollente o equiparato), coerente con
 la classe di concorso oggetto della domanda di ammissione (DPR 19/2016, D.M. 259/2017, Decreto
 MIM 20 novembre 2023, Decreto MIM 22 dicembre 2023), oltre agli eventuali crediti aggiuntivi necessari
 per l'accesso alla classe di concorso come previsto dai predetti decreti;
- coloro che sono regolarmente iscritti a un Corso di Laurea Magistrale, oppure a corso di diploma di Il livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, coerente con la classe di concorso oggetto della domanda di ammissione (DPR 19/2016, D.M. 259/2017, Decreto MIM 20 novembre 2023, Decreto MIM 22 dicembre 2023);



 coloro che sono regolarmente iscritti a un corso di Laurea Magistrale a ciclo unico, coerente con la classe di concorso oggetto della domanda di ammissione (DPR 19/2016, D.M. 259/2017, Decreto MIM 20 novembre 2023, Decreto MIM 22 dicembre 2023), purché abbiano conseguito almeno 180 CFU entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda di iscrizione al percorso.

Ai sensi dell'art. 2-ter, comma 1 del Dlgs 59/2017, i partecipanti in qualità di iscritti a un corso di Laurea magistrale o Magistrale a ciclo unico, oppure a un corso di diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica potranno accedere alla prova finale del percorso solo in seguito all'effettivo conseguimento del titolo entro la data prevista per la prova finale di abilitazione del percorso, attestando anche il possesso dei crediti negli specifici settori scientifico disciplinari previsti dalla Tabella A del D.P.R. 19/2016 come integrata/aggiornata dalla Tabella A del D.M. 259/2017 e DM 22/12/2023 GU n. 34 del 10/02/2024 Tabella A e Tabella A1), eventualmente richiesti.

Possono altresì accedere a questa tipologia di percorso:

- coloro che sono in possesso dell'Attestato di partecipazione all'Allegato 3, ma non sono vincitori di concorso:
- coloro che sono in possesso dei 24 CFU/CFA conseguiti entro il 31 ottobre 2022, ma non sono vincitori di concorso o non hanno partecipato al concorso.

I titoli richiesti per l'accesso al percorso devono soddisfare i requisiti ministeriali in riferimento alla classe di concorso per la quale si intende conseguire l'abilitazione (ai sensi del D.M. 259/2017 e 4 allegati). La coerenza del titolo di accesso alla classe di concorso di interesse può essere verificata sul sito del Ministero dell'Istruzione e del Merito, consultando il D.P.R. 19/2016 e il D.M. 259/2017.

Possono presentare <u>domanda di ammissione</u> al "Percorso universitario abilitante di formazione iniziale di 30 CFU (ex art. 2-ter, comma 4-bis del DIgs 59/2017) ALL.2 DPCM:

- coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l'abilitazione, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124;
- coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106.

I candidati devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: Diploma di Laurea del Vecchio Ordinamento, Laurea Magistrale o Magistrale a ciclo unico, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con la classe di concorso oggetto della domanda di ammissione (DPR 19/2016, D.M. 259/2017, Decreto MIM 20 novembre 2023, Decreto MIM 22 dicembre 2023);

I requisiti di accesso, dei titoli valutabili, nonché dei requisiti relativi alla riserva posti per gli aventi diritto, per l'ammissione devono essere posseduti al momento della data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione e devono essere autocertificati, ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 e della legge n. 183 del 12 novembre 2011.

L'autocertificazione deve essere allegata contestualmente alla presentazione telematica della domanda di ammissione alla selezione. Il possesso dei requisiti suindicati è autocertificato tramite il modello di autocertificazione, costituendone parte integrante della domanda:

Modello di autocertificazione requisiti di ammissione 60 CFU e riservisti 5 %, scaricabile al seguente link:



https://www.unicusano.it/wp-

<u>content/uploads/Documenti/2025.03.03 modello autocertificazione requisiti ammissione 60 CFU riservisti.</u> pdf

Modello di autocertificazione dei titoli valutabili 60 CF, scaricabile al seguente link:

https://www.unicusano.it/wp-

content/uploads/Documenti/2025.03.03_modello_autocertificazione_titoli_valutabili_60_CFU.pdf

Modello di autocertificazione requisiti di ammissione 30 CFU art. 2 ter, comma 4-bis ALL.2, scaricabile al sequente link:

https://www.unicusano.it/wp-

content/uploads/Documenti/2025.03.03 modello autocertificazione requisiti ammissione 30 CFU all2.pdf

Modello di autocertificazione dei titoli valutabili 30 CFU ALL.2 art. 2 ter, comma 4-bis e riservisti 5%, scaricabile al seguente link:

https://www.unicusano.it/wp-

content/uploads/Documenti/2025.03.03 modello autocertificazione titoli valutabili 30 CFU all2 riservisti.pdf

Si ricorda che le dichiarazioni mendaci e false sono punibili ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia.

I candidati devono verificare in autonomia di possedere il titolo di accesso alla classe di concorso per la quale concorrono e dichiararne il possesso trasmettendo tutta la documentazione prescritta e necessaria; in difetto, l'istanza stessa sarà soggetta a decadenza. Qualora, in relazione al titolo di studio dichiarato, siano previsti esami specifici e/o particolari diplomi per l'ammissione a uno specifico percorso abilitante e alla relativa classe di concorso oggetto di domanda – ai sensi della Tabella A del D.P.R. 14 febbraio 2016 n. 19, integrata o aggiornata dalla Tabella A del D.M. del M.I.U.R. del 9 maggio 2017 n. 259, dal D.M. del M.I.M. di concerto con il M.U.R. del 20 novembre 2023 n. 221 e dalle Tabelle A e A1 del D.M. del M.I.M. di concerto con il M.U.R. del 22 dicembre 2023 n. 255 – ogni CFU/CFA/annualità e/o diploma conseguito dai candidati nell'ambito dell'intera carriera (laurea, laurea magistrale, corsi singoli o altri percorsi formativi) dovrà essere inserito nella sezione specifica della procedura di domanda relativa alla tipologia di percorso selezionata, di cui all'art. 1 del presente decreto e in conformità all'art. 7 del D.P.C.M. del 4 agosto 2023, per l'anno accademico 2024/25. Tale indicazione è indispensabile per comprovare la coerenza del titolo di accesso con la classe di concorso e con il percorso scelti; pertanto, la mancanza della documentazione prescritta o la sua incompletezza comporterà, parimenti, la decadenza dell'istanza.

Ad esempio: se la/il candidata/o dichiara, come titolo di studio, la laurea magistrale LM-14 in Filologia moderna e presenta la domanda per la classe A-12 "Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di I grado", il D.M. del M.I.U.R. del 9 maggio 2017 n. 259 prevede, con la nota (7), che siano acquisiti almeno 36 crediti nei settori scientifico-disciplinari L-FIL-LET/10, L-FIL-LET/11, L-FIL-LET/12 e L-FIL-LET/13, 24 crediti nei settori M-STO/01, M-STO/02 o M-STO/04 e 12 crediti in L-LIN/01 o L-LIN/02, al fine di coprire in modo adeguato le aree di italiano, storia e geografia richieste per l'accesso alla suddetta classe di concorso.

La/il candidata/o dovrà, quindi, elencare tutti gli insegnamenti che rientrano in questi settori e i relativi CFU (anche laddove siano stati conseguiti in lauree diverse, corsi singoli o altri percorsi formativi), così da dimostrare il possesso dei requisiti curricolari. In assenza di tale documentazione o qualora i CFU richiesti non siano stati



debitamente segnalati, la domanda di ammissione al percorso abilitante per la classe A-12 potrà essere dichiarata decaduta.

Non sono prese in considerazione domande di ammissione prive di sottoscrizione o non debitamente compilate, in ogni caso il contributo obbligatorio di domanda di ammissione non viene in nessun caso rimborsato da parte dell'Ateneo.

L'Università può adottare in qualsiasi fase della procedura provvedimenti di esclusione o decadenza nei confronti di coloro i cui titoli non risultino validi alla loro verifica.

Per i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.M. del M.U.R. del 24 febbraio 2025 n. 148, è obbligatorio presentare la domanda nel rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dal presente decreto. In particolare, tali candidati dovranno, sotto la propria responsabilità e al momento della domanda, allegare un titolo universitario o accademico equiparabile – sia per durata che per contenuto – a uno dei titoli indicati all'art. 5 del presente decreto.

Il titolo, inoltre, dovrà essere corredato da una traduzione, dalla conferma di autenticità e dalla dichiarazione di valore o da altra documentazione attestante il suo valore. Qualora la documentazione richiesta non sia disponibile entro la scadenza del presente decreto, sarà necessario allegare il certificato di laurea completo dell'elenco degli esami sostenuti, accompagnato da una traduzione asseverata in lingua italiana.

La documentazione sopra indicata dovrà comunque essere presentata al momento dell'iscrizione, conformemente al termine stabilito dal presente decreto. La valutazione del titolo sarà effettuata dalla commissione esaminatrice, nominata con apposito Decreto Rettorale, in ossequio alle norme vigenti e ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.M. del M.U.R. del 24 febbraio 2025 n. 148, mentre il controllo formale del titolo verrà eseguito al momento dell'iscrizione, previa presentazione in originale di tutta la documentazione richiesta.

Infine, i candidati con cittadinanza non appartenente all'UE, residenti in Italia, potranno partecipare qualora siano in possesso di un valido titolo di soggiorno.

PERCORSI DI COMPLETAMENTO PER I VINCITORI DI CONCORSO:

I percorsi di tipo 3, 4 e 5, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono a completamento. Pertanto, non sarà prevista la formazione di una graduatoria di ammissione e l'iscrizione avverrà liberamente.

Possono presentare <u>domanda di iscrizione</u> al Percorso preordinato all'acquisizione dei 30 CFU/CFA destinato ai vincitori del concorso ai sensi dell'articolo 13, comma 2, Dlgs 59/2017 (ALL.2 DPCM) (numero dei posti non definito, accesso libero senza graduatoria).

 i vincitori del concorso PNRR 1, non abilitati, che abbiano partecipato alla procedura concorsuale con un servizio svolto presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie di almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella classe di concorso di interesse, nei cinque anni precedenti, fermo restando il possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla classe di concorso di interesse

Possono presentare <u>domanda di iscrizione</u> al Percorso preordinato all'acquisizione dei 30 CFU di completamento, di cui all'articolo 18 bis comma 3, secondo periodo, Dlgs 59/2017, destinato ai vincitori del concorso di cui al comma 1 dello stesso articolo (allegato 4 del D.P.C.M.).

• i vincitori del concorso PNRR 1 che abbiano partecipato alla procedura concorsuale con i 30 CFU del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'allegato 3 al DPCM 4 agosto 2023.

Possono presentare <u>domanda di iscrizione</u> al Percorso preordinato all'acquisizione dei 36 CFU/CFA di completamento, destinato ai vincitori di concorso di cui all'articolo 18 bis, comma 4, secondo periodo, Dlgs 59/2017, i quali abbiano conseguito i 24 CFU/CFA entro il 31 ottobre 2022, (allegato 5 del DPCM) (numero dei posti non definito, accesso libero senza graduatoria)



 i vincitori del concorso PNRR 1 che abbiano partecipato alla procedura concorsuale in forza del possesso dei 24 CFU di cui al D.M. 616/2017, conseguiti entro il 31 ottobre 2022, fermo restando il possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla classe di concorso di interesse

I requisiti di accesso ai percorsi di completamento devono essere posseduti al momento della data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di iscrizione e devono essere autocertificati, ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 e della legge n. 183 del 12 novembre 2011.

L'autocertificazione deve essere allegata contestualmente alla presentazione telematica della domanda di iscrizione. Il possesso dei requisiti suindicati è autocertificato tramite il modello di autocertificazione, costituendone parte integrante della domanda:

Modello di autocertificazione requisiti di ammissione 30 CFU/CFA di completamento destinato ai vincitori del concorso ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59 (allegato 2 DPCM del 4 agosto 2023):

https://www.unicusano.it/wp-

content/uploads/Documenti/2025.03.03 modello autocertificazione requisiti ammissione 30 CFU all2 vincit ori.pdf

Modello di autocertificazione requisiti di ammissione 30 CFU/CFA di completamento, di cui all'art. 18-bis, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, (allegato 4 DPCM del 4 agosto 2023).

https://www.unicusano.it/wp-

content/uploads/Documenti/2025.03.03 modello autocertificazione requisiti ammissione 30 CFU all4 vincit ori.pdf

Modello di autocertificazione requisiti di ammissione Percorso preordinato all'acquisizione dei 36 CFU/CFA di completamento, di cui all'art. 18-bis, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, (allegato 5 DPCM del 4 agosto 2023)

https://www.unicusano.it/wp-

content/uploads/Documenti/2025.03.03 modello autocertificazione requisiti ammissione 36 CFU all5 vincit ori.pdf

L'iscrizione ai percorsi di formazione è compatibile con altre iscrizioni nel rispetto della nuova normativa in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore, così delineata ai sensi della Legge n. 33 del 12 aprile 2022, nel caso di specie essendo un percorso universitario a frequenza obbligatoria non è compatibile con l'iscrizione a corsi universitari che richiedano anch'essi frequenza obbligatoria.

Art. 3 – MODALITA' DI AMMISSIONE, PROGRAMMAZIONE DEGLI ACCESSI E TITOLI VALUTABILI

In caso di eccedenza di domande di ammissione in relazione al numero di posti messi a disposizione per ogni percorso, sono applicati i criteri per l'accesso individuati all'allegato B del Decreto Ministeriale n. 156 del 24 febbraio 2025.

Ai sensi del Decreto Ministeriale n. 148 del 24 febbraio 2025, per l'accesso ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e abilitazione di 30 CFU, di cui all'articolo 2-ter, comma 4-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per l'anno accademico 2024/2025 è riservata, a favore di coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l'abilitazione, nei cinque anni precedenti, e coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all'art. 59, comma 9-bis, del decreto legge 25 maggio 2021 n.73, una quota di posti nella misura del 45% dei posti autorizzati per ogni percorso formativo da 60 CFU/CFA accreditato. Nell'ambito della suddetta quota di riserva, il 5 per cento è destinato ai titolari di contratti di docenza nell'ambito di percorsi di istruzione e formazione



professionale delle regioni, i quali partecipano ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e abilitazione di 60 CFU/CFA.

Qualora le domande presentate dai candidati destinatari della quota di riserva del 5% fossero inferiori al numero di posti riservati, i posti residui sono resi disponibili sulla riserva complessiva.

Qualora le domande eccedano la quota di riserva dei posti autorizzati, la selezione dei candidati è effettuata secondo i criteri indicati nell'allegato A del Decreto Ministeriale n. 148 del 24 febbraio 2025.

Qualora le domande dei soggetti individuati ai sensi dell'art. 2-bis, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 siano inferiori alla quota di riserva, i posti residui sono resi disponibili per gli altri percorsi.

I titoli culturali e professionali valutabili ai fini della graduatoria finale di merito e il punteggio attribuibile ai fini della compilazione della graduatoria finale sono individuati dal DM 148/2025 All. A per il **Percorso 30 cfu ex art. 2 – ter, comma 4 bis Dlgs 59/2017 (**e per la **quota di riserva del 5%**) e dal DM 156/2025 All. B per il percorso 60 CFU ex art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59 e devono essere posseduti entro il termine di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione.

Nel caso, dopo l'assegnazione dei punteggi, ci siano candidati a pari merito, prevale il criterio della giovane età, nell'eventualità di ulteriore parità, prevale il criterio della data e orario di sottomissione della domanda di iscrizione.

Art. 4 – COMMISSIONE ESAMINATRICE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

La Commissione esaminatrice preposta alla selezione per l'accesso ai Percorsi è nominata con provvedimento del Coordinatore del Centro Interdipartimentale per i Servizi Formativi (CISF). ed è composta da docenti referenti e/o ricercatori esperti che collaborano con il Centro.

II/La Responsabile del procedimento amministrativo è individuato nel/nella Presidente della Commissione esaminatrice.

Art. 5 - DOMANDA DI AMMISSIONE

La domanda di ammissione alla selezione riservata ai percorsi formativi 60 CFU (art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59) e 30 CFU (ex art. 2 – ter, comma 4 bis Dlgs 59/2017 (ALL.2 DPCM) da effettuare dal 4 marzo al 21 marzo 2025, entro le ore 16.00, si intende perfezionata e produttiva di effetti con l'acquisizione della relativa domanda di ammissione da parte del Centro Interdipartimentale per i Servizi Formativi (CISF). La domanda di ammissione deve essere compilata telematicamente sul sito istituzionale dell'Università alla pagina www.unicusano.it. La compilazione telematica della domanda di ammissione sarà siglata dallo studente con la Firma Elettronica avanzata (FEA). In tal modo, sarà immediatamente acquisita dal Centro Interdipartimentale per i Servizi Formativi (CISF) evitando la stampa e la spedizione del modulo cartaceo.

Alla domanda di ammissione, compilata telematicamente sul sito <u>www.unicusano.it</u>, i candidati dovranno allegare i seguenti documenti:

- copia di un documento di identità personale in corso di validità;
- copia del Codice Fiscale;
- modello/i di autocertificazione dei requisiti di accesso, dei titoli valutabili, nonché dei requisiti relativi alla riserva posti per gli aventi diritto per la presentazione della domanda di ammissione
- ricevuta di pagamento del contributo obbligatorio per la domanda di ammissione.



È responsabilità dei candidati verificare che la domanda sia corretta e completa entro la data di scadenza del bando.

Per i percorsi di completamento di tipo 3, 4 e 5, di cui all'art. 1 del presente decreto, si rimanda all'art. 9 MODALITA' D'ISCRIZIONE.

Art. 6 - QUOTA DEL CONTRIBUTO DOMANDA DI AMMISSIONE

I candidati che intendono presentare domanda di ammissione ai Percorsi di formazione iniziale devono procedere al pagamento del contributo obbligatorio pari a € 100,00, corrisposto tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate IBAN intestate a Unicusano: IT89V0200805113000104622965 (CAUSALE del versamento: PERCORSO DI FORMAZIONE INIZIALE + CODICE FISCALE DELL'ISCRITTO (OBBLIGATORIO) e la ricevuta di pagamento dovrà essere allegata alla domanda di ammissione.

Il contributo obbligatorio di domanda di ammissione non viene in nessun caso rimborsato da parte dell'Ateneo. In caso di mancato pagamento del contributo, il candidato sarà automaticamente escluso.

Art. 7 – SCADENZE

Il termine ultimo per la compilazione della domanda di ammissione e il pagamento del contributo di 100,00 € è il **21 Marzo 2025 entro le ore 16.00**, salvo proroghe.

Oltre tale termine, non sarà più consentito presentare ulteriore documentazione o produrre eventuali integrazioni. È responsabilità dei candidati verificare la corretta conclusione delle procedure.

Art. 8 – GRADUATORIE

Le graduatorie saranno pubblicate sul sito dell'università: www.unicusano.it – sezione "Formazione insegnanti 60-30-36 CFU" usando il codice identificativo assegnato dal sistema in fase di presentazione della domanda e inviato tramite mail.

Tale pubblicazione ha valore di notifica. Non saranno inviate comunicazioni personali, né saranno date informazioni telefoniche in merito alla graduatoria.

L'Ateneo darà corso agli scorrimenti di graduatoria sino all'avvio delle attività didattiche.

Art. 9 - MODALITA' D'ISCRIZIONE

I candidati collocati in posizione utile in graduatoria dei percorsi formativi 60 CFU (ex art. 2 e 2-bis Dlgs 59/2017, ex art. 7 comma 2 DPCM 4 agosto 2023) e i candidati 30 CFU (ex art. 2 – ter, comma 4 bis Dlgs 59/2017 (ALL.2 DPCM), a pena di decadenza, dovranno iscriversi entro i termini perentori indicati al momento della pubblicazione delle graduatorie definitive.

Il candidato che, avendone titolo, intende rinunciare all'immatricolazione, dovrà comunicarlo tramite mail all'indirizzo <u>master@unicusano.it</u>. In ogni caso la mancata iscrizione entro il termine previsto per l'immatricolazione comporta la rinuncia tacita all'immatricolazione, indipendentemente dalle motivazioni addotte.

Trascorso il suddetto termine, gli eventuali posti che risulteranno vacanti in seguito alla mancata iscrizione da parte di alcuni candidati/e, saranno riassegnati secondo l'ordine progressivo della graduatoria

Le operazioni di "ripescaggio" si concluderanno al raggiungimento della copertura dei posti disponibili.

I richiedenti dell'ammissione dei percorsi 30 CFU/CFA destinato ai vincitori del concorso ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59 (ALL.2 DPCM), 30 CFU/CFA di completamento, di cui all'art. 18-bis, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, destinato ai vincitori del



concorso di cui al comma 1 dello stesso articolo (allegato 4 DPCM del 4 agosto 2023 e 36 CFU/CFA di completamento, destinato ai vincitori di concorso di cui all'articolo 18 bis, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 5, i quali abbiano conseguito i 24 CFU/CFA entro il 31 ottobre 2022, (allegato 5 del D.P.C.M.) potranno iscriversi direttamente a partire dal **4 marzo 2025**.

L'iscrizione si intende perfezionata e produttiva di effetti con l'acquisizione della relativa domanda da parte del Centro Interdipartimentale per i Servizi Formativi (CISF). La domanda di iscrizione deve essere compilata telematicamente sul sito istituzionale dell'Università alla pagina www.unicusano.it. La compilazione telematica della domanda di iscrizione sarà siglata dallo studente con la Firma Elettronica avanzata (FEA). In tal modo, l'iscrizione sarà immediatamente acquisita dal Centro Interdipartimentale per i Servizi Formativi (CISF) evitando la stampa e la spedizione del modulo cartaceo.

Alla domanda di iscrizione, compilata telematicamente sul sito www.unicusano.it, i candidati dovranno allegare i sequenti documenti:

- copia di un documento di identità personale in corso di validità;
- copia del Codice Fiscale;

Art. 10 - QUOTA DI ISCRIZIONE

• Il costo del Percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale corrispondente a non meno di 60 CFU/CFA di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59 (allegato 1 del DPCM 4 agosto 2023) è di € 2.400,00 (duemilaquattrocento/00), oltre marca da bollo da €16,00 (assolta virtualmente – autorizzazione n. 1488/2022, con addebito sulla 1° rateo) e contributo di €150,00 per la partecipazione alla prova finale, ai sensi dell'art. 12 comma 3 DPCM 4 agosto 2023.

Il pagamento verrà corrisposto in quattro rate mensili consecutive di pari importo di cui la prima all'atto dell'iscrizione, ciascuna pari ad € 600,00 (seicento/00) da corrispondersi a mezzo addebito diretto in conto. Resta inteso che il pagamento dovrà essere completato prima della conclusione del percorso, eventualmente saldando l'ultima rata con bonifico, utilizzando le stesse coordinate bancarie indicate nell'art. 6 del presente Decreto.

Il pagamento di € 150,00 per la prova finale dovrà avvenire mediante bonifico bancario secondo le modalità indicate negli avvisi di segreteria.

• Il costo del Percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale corrispondente a non meno di 60 CFU/CFA di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59 (allegato 1 del DPCM 4 agosto 2023) per i <u>laureandi e coloro che hanno conseguito 180 CFU perché</u> regolarmente iscritti a corsi di studio presso gli Atenei è di € 1.900,00 (millenovecento/00), oltre marca da bollo da €16,00 (assolta virtualmente – autorizzazione n. 1488/2022, con addebito sulla 1° rata) e contributo di €150,00 per la partecipazione alla prova finale, ai sensi dell'art. 12 comma 3 DPCM 4 agosto 2023.

Il pagamento verrà corrisposto in quattro rate mensili e consecutive di pari importo di cui la prima all'atto dell'iscrizione, ciascuna pari ad € 475,00 (quattrocentosettantacinque/00) da corrispondersi a mezzo addebito diretto in conto. Resta inteso che il pagamento dovrà essere completato prima della conclusione del percorso, eventualmente saldando l'ultima rata con bonifico, utilizzando le stesse coordinate bancarie indicate nell'art. 6 del presente Decreto.

Il pagamento di € 150,00 per la prova finale dovrà avvenire mediante bonifico bancario secondo le modalità indicate negli avvisi di segreteria



• Il costo del Percorso preordinato all'acquisizione dei 30 CFU/CFA, di cui all'art. 2 ter, comma 4-bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59 (allegato 2 DPCM del 4 agosto 2023) è di € 1.900,00 (millenovecento/00), oltre marca da bollo da €16,00 (assolta virtualmente –autorizzazione n. 1488/2022, con addebito sulla 1° rata), ai sensi dell'art. 12 comma 3 DPCM 4 agosto 2023 e contributo di €150,00 per la partecipazione alla prova finale.

Il pagamento verrà corrisposto in quattro rate consecutive di pari importo di cui la prima all'atto dell'iscrizione, ciascuna pari ad € 475,00 (quattrocentosettantacinque/00) da corrispondersi a mezzo addebito diretto in conto. Resta inteso che il pagamento dovrà essere completato prima della conclusione del percorso, eventualmente saldando l'ultima rata con bonifico, utilizzando le stesse coordinate bancarie indicate nell'art. 6 del presente Decreto.

Il pagamento del contributo di € 150,00 per la partecipazione alla prova finale dovrà avvenire mediante bonifico bancario secondo le modalità indicate negli avvisi di segreteria.

• Il costo del Percorso preordinato all'acquisizione dei 30 CFU/CFA di completamento destinato ai vincitori del concorso ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59 (ALL.2 DPCM del 4 agosto 2023) è di € 2.000,00 (duemila/00), oltre marca da bollo da €16,00 (assolta virtualmente –autorizzazione n. 1488/2022, con addebito sulla 1° rata), ai sensi dell'art. 12 comma 3 DPCM 4 agosto 2023 e contributo di €150,00 per la partecipazione alla prova finale.

Il pagamento verrà corrisposto in quattro rate consecutive di pari importo di cui la prima all'atto dell'iscrizione, ciascuna pari ad € 500,00 (cinquecento/00) da corrispondersi a mezzo addebito diretto in conto. Resta inteso che il pagamento dovrà essere completato prima della conclusione del percorso, eventualmente saldando l'ultima rata con bonifico, utilizzando le stesse coordinate bancarie indicate nell'art. 6 del presente Decreto.

Il pagamento del contributo di € 150,00 per la partecipazione alla prova finale dovrà avvenire mediante bonifico bancario secondo le modalità indicate negli avvisi di segreteria.

• Il costo del Percorso preordinato all'acquisizione dei 30 CFU/CFA di completamento, di cui all'art. 18-bis, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, destinato ai vincitori del concorso di cui al comma 1 dello stesso articolo (allegato 4 DPCM del 4 agosto 2023) è di € 2.000,00 (duemila/00), oltre marca da bollo da €16,00 (assolta virtualmente –autorizzazione n. 1488/2022, con addebito sulla 1° rata), ai sensi dell'art. 12 comma 3 DPCM 4 agosto 2023 e contributo di €150,00 per la partecipazione alla prova finale.

Il pagamento verrà corrisposto in quattro rate mensili e consecutive di pari importo di cui la prima all'atto dell'iscrizione, ciascuna pari ad € 500,00 (cinquecento/00) da corrispondersi a mezzo addebito diretto in conto. Resta inteso che il pagamento dovrà essere completato prima della conclusione del percorso, eventualmente saldando l'ultima rata con bonifico, utilizzando le stesse coordinate bancarie indicate nell'art. 6 del presente Decreto.

Il pagamento del contributo di € 150,00 per la partecipazione alla prova finale dovrà avvenire mediante bonifico bancario secondo le modalità indicate negli avvisi di segreteria.

• Il costo del Percorso preordinato all'acquisizione dei 36 CFU/CFA di completamento, di cui all'art. 18-bis, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, destinato ai vincitori del concorso in possesso dei 24 CFU/CFA conseguiti entro il 31 ottobre 2022 è di € 2.000,00 (duemila/00), oltre marca da bollo da €16,00 (assolta virtualmente –autorizzazione n. 1488/2022, con addebito sulla 1° rata), ai sensi dell'art. 12 comma 3 DPCM 4 agosto 2023 e contributo di €150,00 per la partecipazione



alla prova finale. Resta inteso che il pagamento dovrà essere completato prima della conclusione del percorso, eventualmente saldando l'ultima rata con bonifico, utilizzando le stesse coordinate bancarie indicate nell'art. 6 del presente Decreto.

Il pagamento verrà corrisposto in quattro rate mensili e consecutive di pari importo di cui la prima all'atto dell'iscrizione, ciascuna pari ad € 500,00 (cinquecento/00) da corrispondersi a mezzo addebito diretto in conto.

Il pagamento del contributo di € 150,00 per la partecipazione alla prova finale dovrà avvenire mediante bonifico bancario secondo le modalità indicate negli avvisi di segreteria.

Il mancato pagamento delle rate comporta la non ammissione alla prova finale.

In caso di omesso o ritardato pagamento della quota di iscrizione o delle singole rate, l'ateneo potrà agire nelle competenti sedi per il recupero del credito.

È possibile fruire della Carta docente a parziale copertura dell'importo dei contributi di iscrizione.

Le misure di ulteriori contributi o diritti di segreteria dovute all'università per prestazioni diverse sono elencate nella tabella pubblicata sul sito internet www.unicusano.it. al seguente link <a href="https://www.unicusano.it/retta-annuale-e-diritti-di-segreteria/diritti-di-segrete

Art. 11 - DURATA, ORGANIZZAZIONE DIDATTICA, ATTIVITA' DI TIROCINIO, VERIFICHE E PROVA FINALE

I percorsi di formazione iniziale, di cui al presente decreto, sono svolti con le modalità di cui all'articolo 2-bis, comma I, del D.L. 13 aprile 2017, n. 59. Ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 6-bis, del predetto decreto, per l'a. a. 2024/2025. Tali percorsi universitari e accademici di formazione iniziale, pertanto, prevedono la possibilità, a esclusione delle attività di tirocinio e di laboratorio, di utilizzo delle modalità telematiche, comunque sincrone, anche in deroga al limite previsto dal citato articolo 2-bis, comma 1, secondo periodo, e in ogni caso in misura non superiore al 50 per cento del totale dei crediti universitari. Restano fermi i requisiti di accreditamento dei percorsi individuati dal D.P.C.M. del 4 agosto 2023.

Il riconoscimento dei crediti maturati nel corso degli studi universitari o accademici avviene secondo quanto disposto dall'art. 8, commi 1 e 2, e dall'Allegato B del D.P.C.M. del 4 agosto 2023, fatte salve diverse disposizioni Ministeriali.

Per l'accesso alla prova finale, le cui modalità di svolgimento sono definite dall'art. 9 del D.P.C.M. del 4 agosto 2023, è necessaria una percentuale minima di presenza alle attività formative pari al 70 per cento per ogni attività formativa, come previsto dall'art. 7, comma 7, del D.P.C.M. del 4 agosto 2023. La costante partecipazione alle attività didattiche costituisce requisito indispensabile per l'ammissione alla prova finale. Gli iscritti che non raggiungono il livello minimo di frequenza stabilito saranno esclusi dalla prova finale e perderanno ogni diritto al rimborso delle somme versate. Inoltre, in caso di esclusione dovuta al mancato rispetto degli obblighi di frequenza, gli iscritti saranno tenuti a versare l'intera retta, a prescindere da una eventuale frequenza parziale o dall'assenza alla prova finale.

L'attività didattico-formativa dei percorsi abilitanti, di cui al presente bando, avrà inizio prevedibilmente nella prima metà del mese di Aprile 2025, con avviso sul portale dell'effettivo giorno di inizio, per concludersi verosimilmente entro la prima metà di giugno 2025. Le prove finali inizieranno subito dopo il termine dell'erogazione dell'attività didattico formativa per terminare verosimilmente entro la fine di giugno 2025, ovvero in base alle disposizioni emanate, successivamente al presente decreto, da parte dei competenti Ministeri.



Il 50% dei crediti totali del percorso formativo saranno realizzati in modalità telematica sincrona e il restante in presenza (ovvero presenza mediata) a quadro orario programmato a inizio formazione, secondo le modalità di cui all'articolo 18-bis, comma 6-bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59.

Gli insegnamenti di area comune e di didattiche disciplinari saranno impartiti, di norma, in tre giorni della settimana dalle ore 18 alle ore 20.15 (presumibilmente martedì, mercoledì, giovedì), e nei giorni di sabato mattina/pomeriggio e domenica mattina/pomeriggio, fatte salve situazioni a oggi impreviste e/o imprevedibili. Le attività di tirocinio indiretto verranno erogate esclusivamente in presenza e avranno luogo, di norma, nei giorni di sabato mattina/pomeriggio e domenica mattina/pomeriggio, fatte salve situazioni a oggi impreviste e/o imprevedibili.

Il tirocinio diretto avrà luogo, invece, coerentemente con i calendari scolastici dopo l'avvio delle lezioni per concludersi, di norma, entro fine maggio 2025.

Per l'acquisizione di ogni CFU o CFA relativo al tirocinio, è previsto un impegno in presenza presso i gruppi classe pari a dodici ore, in conformità a quanto disposto dall'art. 9, comma 3, del D.P.C.M. del 4 agosto 2023. Ai fini dello svolgimento delle attività di tirocinio, come previsto dall'art. 10 del D.P.C.M. del 4 agosto 2023, il CISF si avvale del personale docente in servizio presso le scuole secondarie di primo e di secondo grado, in veste di tutor dei tirocinanti all'interno delle istituzioni scolastiche.

In occasione della prima applicazione per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025, per la definizione dell'elenco regionale delle Istituzioni scolastiche sedi di tirocinio, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 30 novembre 2012 n. 93, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2012.

L'individuazione dell'istituto scolastico presso il quale svolgere il tirocinio diretto nella regione Lazio, è di esclusiva responsabilità degli iscritti, i quali dovranno comunicarlo tempestivamente all'Ateneo ai fini della stipula dei necessari atti convenzionali. Ulteriori indicazioni specifiche in merito verranno fornite agli iscritti fin dall'inizio del percorso formativo. L'Università Niccolò Cusano non si assume, pertanto, alcuna responsabilità in merito. Gli iscritti che risiedono al di fuori delle regioni indicate dal presente decreto potranno svolgere il tirocinio diretto anche in altre regioni o località italiane, con la responsabilità esclusiva di individuare l'istituto scolastico in oggetto e di segnalarlo tempestivamente all'Ateneo per la stipula degli atti convenzionali necessari.

È altresì responsabilità dei corsisti attivare, in tempo utile, la convenzione con la scuola al fine di garantire il regolare svolgimento e il completamento del tirocinio. L'Università Niccolò Cusano declina ogni responsabilità in proposito.

Come stabilito dall'art. 9 del D.P.C.M. del 4 agosto 2023 in combinato disposto con la Nota del M.U.R. del 21 ottobre 2024 n. 19447, la prova finale del percorso universitario e accademico consiste in una prova scritta da remoto e in una lezione simulata in presenza, che accerteranno l'acquisizione delle competenze professionali del profilo di cui all'Allegato A del d.P.C.M. del 4 agosto 2023.

Prova scritta:

- la prova scritta, di cui all'art. 9 del D.P.C.M. del 4 agosto 2023, consiste in una sintetica analisi critica di episodi, casi, situazioni e problematiche verificatisi durante il tirocinio svolto nel percorso di formazione iniziale abilitante. Tale prova, inoltre, è finalizzata ad accertare le competenze acquisite dal tirocinante nell'attività svolta in gruppiclasse e nell'ambito della didattica disciplinare, con particolare riferimento alle attività di laboratorio nonché all'acquisizione delle conoscenze psicopedagogiche.
- la prova scritta, di cui all'art. 13, comma 4, del D.P.C.M. del 4 agosto 2023, consiste in un intervento di progettazione didattica innovativa, in modalità telematica asincrona ovvero da remoto, anche mediante tecnologie digitali multimediali, inerente alla disciplina o alle discipline della classe di concorso per la quale è conseguita l'abilitazione.

Lezione simulata:



- è su tema proposto dalla commissione con un anticipo di 48 ore;
- ha una durata massima di 45 minuti;
- è progettata anche mediante tecnologie digitali multimediali;
- è sviluppata con didattica innovativa;
- è accompagnata dall'illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute in riferimento al percorso di formazione iniziale relativo alla specifica classe di concorso. La Commissione giudicatrice assegna fino a un massimo di 10 punti alla prova scritta e di 10 punti alla lezione simulata.

La prova finale è superata se il candidato consegue un punteggio pari almeno a 7/10 nella prova scritta, e 7/10 nella lezione simulata. Con il superamento della prova finale è acquisita l'abilitazione all'insegnamento per la relativa classe di concorso.

La commissione giudicatrice della prova finale, ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D.P.C.M. del 4 agosto 2023, è nominata con apposito decreto rettorale.

Art. 12 - ORDINAMENTO DIDATTICO

I contenuti disciplinari saranno determinati relativamente alla specifica classe di concorso di cui al presente bando.

Art. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D. L. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE 679/2016, il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti dall'Università è finalizzato unicamente all'espletamento della presente procedura ed avverrà da parte di personale autorizzato, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Il Titolare del Trattamento è l'Università degli Studi Niccolò Cusano – Telematica Roma nella persona del Presidente del CDA legale rappresentante con sede in Roma via Don Carlo Gnocchi n. 3 – 00166.